



CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 39 / 2008

Il Capo del Circondario Marittimo della Spezia:

VISTA l'istanza presentata dalla MITILICOLTORI ASSOCIATI S. C. a R. L. in data 22 febbraio 2008 nella quale veniva richiesto di posizionare reti subacquee a protezione dei vivai di allevamento mitili siti al di fuori della diga foranea della Spezia ;

VISTA l'ordinanza n° 150 / 01 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 24 luglio 2001 che ha disciplinato la navigazione e il traffico nella rada e nel porto della Spezia ;

VISTO l'art. 129 – punto b) del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n° 963 sulla disciplina della pesca marittima approvato con decreto del presidente della repubblica n°1639 del 02 ottobre 1968;

VISTO l'art. 1 dell'ordinanza n° 170 / 2005 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 06 luglio 2005 ;

VISTA l'autorizzazione rilasciata in data 17 marzo 2008 da questa Capitaneria di Porto nella quale si autorizza il posizionamento reti subacquee a protezione dei vivai di allevamento mitili siti al di fuori della diga foranea della Spezia

RAVVISATA, comunque, l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare

R E N D E N O T O

che con foglio prot. n° 4141 in data 17 marzo c.a. è stata autorizzata la Soc. Cooperativa MITILICOLTORI ASSOCIATI della Spezia, ai soli fini della sicurezza alla navigazione, a posizionare reti perimetrali di protezione dei due impianti di mitilicoltura situati all'esterno della diga foranea della rada della Spezia , a protezione della massiccia aggressione da parte della fauna ittica presente all'interno degli stessi e, pertanto

O R D I N A

ART. 1 – E' interdetta qualsiasi attività subacquea entro la distanza di metri 100 (cento) dagli impianti di mitilicoltura ubicati a ridosso della diga foranea nella rada esterna del porto della Spezia, meglio indicati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza .

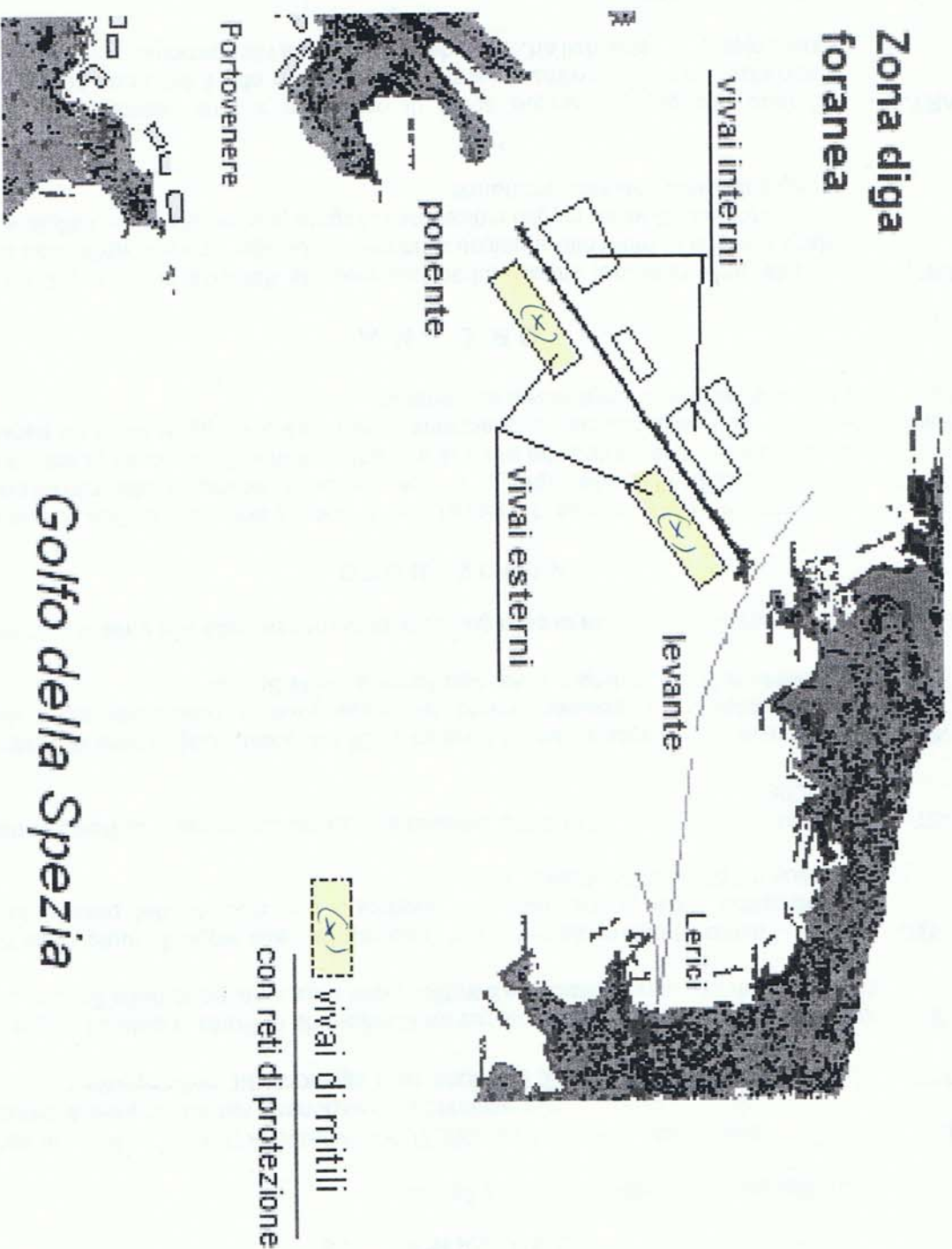
ART. 2 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza i cui contravventori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

La Spezia, 17 marzo 2008

**F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vittorio ALESSANDRO**

Zone di sistemazione reti di protezione

Zona diga foranea



Golfo della Spezia